



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 284/2019

Parma, 9 ottobre 2019

OGGETTO: Art. 1, comma 9 e art. 57, comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI).

Approvazione di Variante alle perimetrazioni delle Fasce fluviali del Torrente Banna ai fini del loro adeguamento al nuovo quadro conoscitivo del PAI risultante dalle integrazioni introdotte dalle "Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni" del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA 2015) del Distretto idrografico del fiume Po

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito brevemente definita "*Direttiva Europea Alluvioni*" o "*DEA*");
- il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante "*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*" e s. m. i.;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*";
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a "*Norme in materia di Autorità di bacino*";
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*";
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo "*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*";
- il DPCM 4 aprile 2018, recante "*Individuazione e trasferimento delle unità di*

personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016";

RICHIAMATI

- il *"Piano stralcio delle fasce fluviali"* (PSFF, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997 e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998) ed il *"Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po"* (PAI, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001) e le successive modifiche ed integrazioni di tali stralci del Piano di bacino;
- in particolare, gli Elaborati n. 8 (*Tavole di delimitazione delle fasce fluviali*) e n. 7 (*Norme di Attuazione*) del suddetto PAI;
- la Deliberazione C. I. n. 3 del 23 dicembre 2013, con cui il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la *"Presa d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari"*;
- la Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015, con cui il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato, a norma dell'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010 e s.m.i., il *"Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano"* per il ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (PGRA 2015), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- la Variante al *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po* adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018 recante, tra l'altro, integrazioni all'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI finalizzate al coordinamento tra il PAI ed il PGRA del Distretto idrografico del fiume Po, in conformità all'art. 7, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 49/2010;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 7 dicembre 2016, recante «D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 68, comma 1: adozione di un *"Progetto di Variante al PAI: Torrente Banna da Villanova d'Asti alla confluenza in Po"*»;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po ha adottato il *"Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico nazionale del fiume Po"* (approvato con DPCM 24 maggio 2001), il quale, tra l'altro, ha esteso all'intero bacino del fiume Po la delimitazione delle Fasce fluviali (la cui cartografia è contenuta nell'Elaborato 8 del PAI) per i corsi d'acqua presenti in tale ambito territoriale (già introdotta dal *"Piano Stralcio delle Fasce Fluviali"* o PSFF), integrando, inoltre, la disciplina normativa relativa a tali Fasce (Elaborato 7 del PAI – Norme di Attuazione o NA);

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito i Distretti idrografici ed ha inoltre previsto la soppressione delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale a suo tempo istituite in forza dell'abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i. e la loro sostituzione con un'unica Autorità di bacino distrettuale (disciplinata dall'art. 63) per ognuno dei Distretti idrografici di cui all'art. 64;

- nelle more dell'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali ai sensi delle norme di cui al punto precedente, in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE (DEA), il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (articolo 1 Direttiva);
- per l'attuazione della DEA nel nostro Paese è stato emanato il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 con il quale, tra l'altro, importanti funzioni relative alla pianificazione oggetto della Direttiva sono state attribuite alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- in particolare, gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 49/2010 hanno stabilito che (fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonché del D. Lgs. n. 152/2006) per le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro, le Autorità di bacino distrettuali predisponessero ed adottassero *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* a scala distrettuale e, sulla base delle stesse, *Piani di gestione del Rischio di Alluvioni* (PGRA) per il ciclo sessennale 2015 – 2021, destinati ad essere riesaminati e, se del caso, aggiornati ogni sei anni con le modalità previste dallo stesso Decreto legislativo;
- per quanto concerne il Distretto idrografico del fiume Po di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006, sulla scorta delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* (approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 3 del 23 dicembre 2013) con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato, per il ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021, il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* distrettuale (PGRA 2015), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016, del quale le suddette *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* costituiscono uno specifico Elaborato;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- in adempimento di quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 49/2010, sia le *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sia il PGRA del Distretto del fiume Po è stato elaborato tenendo conto della preesistenza di strumenti di Piano (in particolare, il PAI) che già perseguivano finalità di tutela in buona misura analoghe a quelle dello stesso PGRA;
- in base, peraltro, a differenze metodologiche utilizzate per l'elaborazione dei due distinti stralci del Piano di bacino distrettuale (PAI e PGRA), nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sono state individuate anche aree che, a suo tempo, non erano state oggetto degli elaborati cartografici del PAI;

- in virtù, quindi, della stretta connessione tra i contenuti del PAI e quelli del PGRA ed a mente della disposizione di cui all'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (che stabilisce la necessità di una interrelazione tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale) l'Autorità di bacino del Po ha ritenuto necessario predisporre una *Variante* al PAI finalizzata ad integrare le *Norme di Attuazione di tale Piano* con specifiche disposizioni per le aree interessate da delimitazione nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* del PGRA;
- la suddetta *Variante* normativa al PAI è stata adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 ed è poi stata approvata con DPCM 22 febbraio 2018;
- nell'ambito delle disposizioni introdotte dalla citata Variante alle NA del PAI figura, in particolare, l'art. 57, recante "*Mappe della pericolosità del rischio di alluvione (Mappe PGRA). Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. n. 49/2010*";
- il suddetto articolo 57 NA precisa specificamente, ai commi 1 e 3, che gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe del PGRA costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI, nonché quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni degli Elaborati del PAI stesso, anche con riguardo alla delimitazione delle Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche dell'Elaborato 8 di tale piano e di quelle di cui al PSFF. In virtù della stretta interrelazione tra gli elaborati cartografici dei due stralci di Piano di bacino distrettuale sopra menzionati, sussiste quindi la necessità di assicurare il coordinamento tra le cartografie del PGRA e quelle del PAI (specialmente con riguardo alle Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali di cui all'Elaborato 8 di quest'ultimo stralcio del Piano di bacino);
- per garantire l'aggiornamento tempestivo delle cartografie di cui ai punti precedenti in tutti i casi in cui occorresse procedere a modificare le une o le altre in conseguenza di interventi approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi programmati, il comma 4 dello stesso art. 57 NA ha previsto e disciplinato una specifica procedura semplificata di aggiornamento degli Elaborati del PAI disponendo testualmente che "*il Segretario Generale è delegato ad approvare, previo parere del Comitato Tecnico, le varianti alle perimetrazioni delle Fasce fluviali e delle aree RME ai fini del loro adeguamento al nuovo quadro conoscitivo del PAI risultante dalle integrazioni introdotte dalle Mappe PGRA*";
- la procedura di variante semplificata di cui all'art. 57 comma 4 NA rappresenta una particolare applicazione della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 9 delle stesse NA del PAI, in base alle quale le previsioni e le prescrizioni di tale Piano (che hanno valore a tempo indeterminato) devono essere verificate almeno ogni tre anni "*anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio*";

ATTESO CHE

- in ottemperanza all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha modificato il D. Lgs. n. 152/2006, sostituendo in particolare i citati artt. 63 e 64) è stato emanato il DM 25 ottobre 2016 n. 294 che ha stabilito la soppressione delle previgenti Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 a far data dal 17 febbraio 2017 ed il trasferimento di tutte le competenze e dei rapporti attivi e passivi facenti

capo a dette Autorità alle Autorità di bacino distrettuali, una volta completato l'iter previsto dalla legge con l'emanazione dei DPCM di cui al comma 4 dell'art. 63 del Decreto legislativo;

- a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 4 aprile 2018, questa Autorità di bacino distrettuale è definitivamente subentrata in tutti i rapporti e le funzioni già attribuite alla soppressa Autorità di bacino nazionale del fiume Po. Oltre agli strumenti di Piano adottati ed approvati nella vigenza delle norme precedenti (tra cui il PSFF ed il PAI), sono stati fatti comunque salvi tutti i provvedimenti adottati dal Comitato Istituzionale fino alla soppressione della suddetta Autorità di bacino nazionale, salvo adeguamento delle disposizioni in essi stabilite al mutato quadro legislativo. In particolare, la competenza all'approvazione delle varianti di adeguamento di cui all'art. 57, comma 4 delle NA del PAI è ora esercitata dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po a seguito di istruttoria svolta dalla Segreteria tecnico operativa e dell'acquisizione del parere della Conferenza Operativa della stessa Autorità, espresso ai sensi del comma 9 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 51 della legge n. 221/2015), che sostituisce il parere del Comitato tecnico previsto dalla norma del PAI dianzi citata;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito dell'Elaborato n. 3 (*“Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico”*) del PAI, al punto 3.3 è stato definito l'assetto di progetto del bacino del torrente Banna, interessato da perimetrazione delle Fasce fluviali nell'ambito dell'Elaborato n. 8 (*Tavole di delimitazione delle fasce fluviali*) del PAI alle tavole 156-II, 174-I, 174, II, 174-IV;
- in sede di predisposizione del PGRA, l'Autorità di bacino del fiume Po, sulla scorta di specifiche attività di approfondimento condotte nel 2014 dalla Regione Piemonte per l'aggiornamento e la ridefinizione del quadro del fabbisogno di interventi (finalizzate a valutare in particolare lo stato di attuazione dei *“limiti B di progetto”* del PAI) ha ritenuto che sussistesse la necessità procedere all'adeguamento degli elaborati del PAI relativi al corso d'acqua in esame con le risultanze delle suddette attività di approfondimento conoscitivo, utilizzato ai fini della predisposizione degli elaborati del PGRA;
- alla luce di tali considerazioni, l'Autorità di bacino del fiume Po ha quindi provveduto ad elaborare un *“Progetto di Variante al PAI: Torrente Banna da Villanova d'Asti alla confluenza in Po”*, adottato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2016, il cui fine (art. 3 della Deliberazione) è quello di assicurare il coordinamento degli elaborati del PAI relativi ai corsi d'acqua che ne costituiscono oggetto con i contenuti del PGRA (in conformità all'art. 7, comma 3, lett. c ed all'art. 9, comma 1 del D. lgs. n. 49/2010) e, di conseguenza, ad integrare l'assetto di progetto a suo tempo definito nel PAI per tali corsi d'acqua, allo scopo di ridurre le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;
- a seguito dell'adozione del Progetto di Variante di cui al punto precedente, si è svolta la fase di partecipazione attiva prevista dalla legge e, in data 18 luglio 2017 si è tenuta la Conferenza programmatica di cui all'art. 68, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Successivamente, con DGR n. 26-5789 del 20 ottobre 2017 la

Regione Piemonte ha preso atto del Progetto di Variante e del parere favorevole della Conferenza suddetta;

- nel corso della fase di partecipazione attiva e di Conferenza programmatica sono state presentate osservazioni da parte di alcuni Comuni (Poirino, Santena, Trofarello) descritte e contro dedotte in specifiche schede allegate alla suddetta DGR n. 26-5789. Le osservazioni accolte (Santena e Trofarello) hanno comportato localmente alcune modifiche alle Fasce fluviali conseguenti ad approfondimenti condotti alla scala locale (Trofarello) e alla progettazione di interventi (Santena) già valutati positivamente da AIPo e Regione Piemonte;
- a conclusione del procedimento descritto in precedenza, è quindi possibile procedere all'approvazione della Variante in esame;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- a mente dei contenuti e delle finalità della Variante in esame, la stessa deve essere ricondotta alla fattispecie prevista dal già menzionato art. 57, comma 4 delle NA del PAI che, a seguito della definitiva entrata in vigore della Variante alle stesse NA di cui alla Deliberazione C. I. n. 5/2016 (a seguito dell'approvazione della stessa con il DPCM 22 febbraio 2018), deve quindi ritenersi applicabile al caso di specie;
- di conseguenza, sulla scorta della delega al Segretario Generale stabilita con la norma richiamata al punto precedente, la Variante in oggetto potrà entrare in vigore a seguito della sua approvazione per il tramite del presente Decreto;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso da parte della Conferenza Operativa nella seduta del 25 giugno 2019 in ordine alla Variante alle *Tavole di delimitazione delle fasce fluviali* del PAI in oggetto;

RITENUTO

- che si possa procedere all'approvazione della Variante alle *Tavole di delimitazione delle fasce fluviali* del PAI in oggetto, ai sensi del citato art. 57, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Approvazione di Variante alle Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali del PAI, ai sensi dell'art. 57, comma 4 delle NA del PAI medesimo)

1. In ottemperanza all'art. 57, comma 4 delle Norme di Attuazione del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI) si approva la "Variante al PAI: Torrente Banna da Villanova d'Asti alla confluenza in Po" (di seguito brevemente definita "Variante") allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.

ARTICOLO 2

(Contenuti della Variante)

1. La Variante al PAI in approvazione è costituita dai seguenti elaborati:
 - *Elenco elaborati;*
 - *Relazione illustrativa;*
 - *Relazione metodologica;*
 - *Schede tratti critici;*
 - *Atlante delle fasce fluviali.*

ARTICOLO 3

(Effetti dell'approvazione della Variante)



1. Per effetto dell'approvazione di cui all'articolo 1 del presente Decreto, le Tavole 156-II, 174-I, 174, II, 174-IV dell'Elaborato n. 8 (*Tavole di delimitazione delle fasce fluviali*) del PAI sono sostituite da quelle di cui all'Elaborato "Atlante delle fasce fluviali" della Variante approvata. Di conseguenza, dalla data di entrata in vigore della Variante, alle aree interessate dalle nuove delimitazioni contenute in dette Tavole si applicano integralmente le disposizioni del PAI relative alle Fasce fluviali.
2. L'allegata Variante al PAI entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
3. La Regione provvede a trasmettere copia del presente atto, corredato dalle Tavole di cui al comma 1, ai Sindaci dei Comuni interessati i quali, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tale documentazione, sono tenuti a pubblicarla con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, trasmettendo altresì alla Regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

Il Segretario Generale

(Meuccio Berselli)



Pareri ex art. 15 del Regolamento di organizzazione
(Allegato al decreto n. 284 del 9 ottobre 2019)

- a) **OGGETTO:** Approvazione di Variante alle perimetrazioni delle Fasce fluviali del Torrente Banna ai fini del loro adeguamento al nuovo quadro conoscitivo del PAI risultante dalle integrazioni introdotte dalle “*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*” del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA 2015) del Distretto idrografico del fiume Po. **IMPEGNO DI SPESA:** non comporta spese.
- b) **ORGANO COMPETENTE:** Segretario Generale ai sensi dell’art. 6 dello Statuto.
- c) **ELEMENTI ESSENZIALI E MOTIVAZIONE:** Approvazione di Variante alla perimetrazione delle Fasce fluviali del Torrente Banna ai fini del loro adeguamento alle *Mappe* del PGRA 2015, ai sensi dell’art. 57, comma 4 delle NA del PAI..
- d) **FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**
- 7 ottobre 2019 Cinzia Merli 
- e) **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA:**
- Favorevole per gli aspetti tecnici:
- 7 ottobre 2019 Cinzia Merli 
- f) **OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE:** Sì
- g) **OBBLIGO DI TRASMISSIONE:** Sì

